

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso n. rg. 8713/2024 - Sez. Quarta ter

della Sig.ra **Celeste STEFANIA**, (c.f. [REDACTED]), nata il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) e residente in [REDACTED] ([REDACTED]) alla via [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Anna Buttafoco (c.f. BTTNNA65T44H501D – avv.buttafoco@legalmail.it – fax 06.86675437) e dall'Avv. Giovanni Fiaccavento (c.f. FCCGNN92P19I754Q – giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org - fax 06.86675437) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Via Cola di Rienzo, 149 ed in indirizzo telematico giovannifiaccavento@ordineavvocatiroma.org in virtù di delega in atti.

contro

COMMISSIONE RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Nonché

MINISTERO DELLA CULTURA, C.F. 97904380587, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 (udcm@pec.cultura.gov.it);

nonché

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.F. 80188230587, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza Colonna, 370 (usg@mailbox.governo.it)

nonché

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 (protocollo_dfp@mailbox.governo.it);

nonché

FORMEZ PA, C.F. 80048080636, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Marx 15, (protocollo@pec.formez.it)

nonché nei confronti dei controinteressati

del sig. **FEDERICO MARIA TRASTULLI APPOLLONI FIGLIOLA**, (CF.

[REDACTED]) nato a [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] della Sig.ra **BIANCAMARIA HERMANIN DE REICHENFELD** (cod. fisc. [REDACTED]), nata a [REDACTED] ed ivi residente [REDACTED], scala A, int. 14

della Sig.ra **CATERINA BAY** (cod. fisc. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED]
e residente [REDACTED] ([REDACTED]), alla via [REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della graduatoria pubblicata in data 6 agosto 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte (doc. 21)** nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati idonei, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, in ogni caso, di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il Ricorso principale pendente presso la Sezione Quarta Ter con il n. rg 8713/2024 ed instaurato

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria pubblicata in data 30 maggio 2024 all'esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022, **per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte (doc. 01** allegato al ricorso principale) nella parte in cui non ha incluso la dott.ssa Celeste Stefania nell'elenco dei candidati vincitori o dei candidati idonei, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluso il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice per il profilo di Funzionario Storico dell'Arte nella parte in cui sono stati nominati commissari privi dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (all. **doc. 02** allegato al ricorso principale);

E PER L'ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

- del diniego del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica formatosi tacitamente sull'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 05.06.2024 (all. **doc. 03** allegato al ricorso principale);
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché per l'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 05.06.2024

e per la conseguente CONDANNA

del Ministero della Cultura, di Formez PA e del Dipartimento della Funzione Pubblica all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dalla odierna ricorrente.

**

Premesso che

1. con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2022 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano (all. doc. 04 allegato al ricorso principale);
2. Tra i profili professionali messi a concorso è presente anche quello di Funzionario Storico dell'Arte, codice 05, per nr. 35 posti;
3. La dott.ssa Stefania, in possesso dei requisiti richiesti, ha partecipato al concorso, sostenendo le relative prove.
4. In data 30 maggio 2024 è stata pubblicata la graduatoria conclusiva del concorso oggetto del presente ricorso contenente i soli nominativi dei primi 35 candidati, risultati vincitori della selezione con dichiarazione della presenza di candidati idonei dalla posizione n.36 alla posizione n.467 ma senza alcuna pubblicazione in tal senso, rinviata in occasione di eventuali scorimenti (all. doc. 01 allegato al ricorso principale).
5. La ricorrente non ha avuto contezza del proprio posizionamento in graduatoria ed ha avanzato ricorso a Codesto Ecc.mo Tribunale con contestuale domanda cautelare, ritualmente notificato ed oggi pendente dinanzi alla Sezione Quarta Ter con il n. rg 8713/2024.
6. Ancor prima della fissazione dell'udienza cautelare, il Ministero della Cultura ha pubblicato un avviso di apertura del portale per la scelta delle sedi di lavoro destinate ai candidati idonei utilmente collocati in graduatoria (**doc. 22**).
7. Unitamente a tale avviso, il Ministero della Cultura – per la prima volta – ha pubblicato la graduatoria finale di merito del concorso in questione, relativo al profilo di Funzionario Storico dell'Arte, con i nominativi dei candidati vincitori (dalla posizione 1 alla 35) e dei candidati idonei (dalla posizione 36 alla 193) (**doc. 21**).
8. La dott.ssa Stefania – non inserita tra gli idonei – con i presenti Motivi Aggiunti impugna anche la suddetta graduatoria in quanto affetta da profili di illegittimità derivata dagli stessi vizi già censurati avverso il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria dei

vincitori, notiziandone i controinteressati, nello specifico i sigg.ri Federico Maria Trastulli Appolloni Figliola, collocatosi al 12° posto in graduatoria, Biancamaria Hermanin De Reichenfeld, collocatasi al 172° posto in graduatoria e Caterina Bay collocatasi al 66° posto in graduatoria (cfr. certificati di residenza **docc. 23, 24, 25**),

*

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e dovranno essere annullati per i motivi già prospettati nel ricorso principale e che di seguito si trascrivono ad ogni effetto di legge.

MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

I) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

ART. 35 D.LGS. N. 165/2001 – ART. 9 D.P.R. N. 487/1994

ECESSO DI POTERE

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO
DELL'INTERESSE PUBBLICO.

Con delibera n. 5/2023 dell'aprile 2023 il Ministero della Cultura ha provveduto a nominare le commissioni esaminatrici per tutti i profili funzionali messi a concorso.

Per il profilo di funzionario storico dell'arte il Ministero ha provveduto a nominare i seguenti componenti:

Presidente: Calosso Luciano

Componenti: Mercurio Francesco e Bianco Alessia

Componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Manzo Antonella

Componente per la valutazione della conoscenza della informatica: Cammelli Carlo

Segretario: Barone Lucio

Componente supplente: Soria Giovanni e Lamacchia Donato

Componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese: Ventura Livio

Componente supplente per la valutazione della conoscenza della informatica: Iarlori Francesco

Segretario supplente: Di Renzo Rosalia.

In seguito, con delibera n. 27/2023 del maggio 2023 la dott.ssa Pasqualina Di Nardo è stata nominata componente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese in sostituzione della dott.ssa Manzo Antonella e la dott.ssa Valentina Ciavari è stata nominata componente supplente per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, in sostituzione del dott. Livio Ventura.

Ebbene, come rappresentato nelle premesse che precedono, tutti i membri della commissione, seppur in possesso di curricula qualificati non rispondono ai requisiti richiesti a livello normativo, correttamente richiamati dal bando di concorso atteso che **nessuno di loro ha un profilo da storico dell'arte.**

In proposito, l'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001, in ordine alla composizione delle commissioni di valutazione delle procedure concorsuali stabilisce che le stesse sia formate «*esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».*

Anche ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, viene stabilito che «*Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnicici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.».*

Come risulta evidente dai *curricula* e dalle notizie reperite, i membri della commissione esaminatrice, seppur in possesso di rispettosi curricula non hanno né è ipotizzabile che possano avere una competenza tecnica specifica nelle materie del concorso relativo alla selezione di funzionari storici dell'arte. Trattasi infatti per lo più di soggetti con formazione in architettura e, comunque, con pratica professionale molto distante sia da quella degli storici dell'arte che da quella dei demoetnoantropologi.

In ogni caso, vi è un assoluto squilibrio nella composizione della commissione ove non è presente neppure uno storico dell'arte né un demoetnoantropologo. Equilibrata presenza di competenze che, invece, è stata garantita nelle altre commissioni laddove sono stati accorpati archivisti e bibliotecari, archeologo e paleontologo.

La commissione di cui trattasi, peraltro, è stata chiamata ad esaminare candidati di profili non assimilabili per formazione, competenze e professionalità.

E' evidente che la decisione Ministeriale di comporre un'unica commissione di valutazione per il profilo storico dell'arte, per il profilo architetto e per il profilo demoetnoantropologo, tragga

origine esclusivamente da decisioni di tipo organizzativo che, però, vanno ad frustrare i principi relativi all'accertamento delle competenze dei candidati.

Ed infatti, risulta del tutto in contrasto con le norme di legge già riportate, applicabili al caso che ci occupa, che gli stessi soggetti in possesso – e qui lo si riconosce – di una competenza tecnica specifica nel settore dell'architettura possano essere ritenuti idonei anche a ricoprire il ruolo di esaminatori e valutatori per figure professionali diverse, come quella dello storico dell'arte.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione nella scelta della commissione risulta pertanto essere stato adottato, non solo in aperta violazione delle indicate norme di legge, ma anche dei principi di buon andamento ed imparzialità giacché ha determinato l'affidamento del delicato compito di selezione e valutazione dei migliori candidati all'assunzione nella PA per uno specifico profilo tecnico ad un *parterre* di soggetti privo della idonea competenza.

Si deve rammentare, infatti, che trattasi di una selezione di profili tecnici ai quali è richiesta non solo una formazione specifica ma anche il possesso di titoli professionalizzanti ulteriori. Titoli che, a maggior ragione, devono essere posseduti dalla commissione di valutazione.

A ciò si aggiunga che la decisione di nominare una commissione non professionalmente in possesso di competenze tecniche specifiche per la selezione di funzionari storici dell'arte rappresenta anche una determinazione illogica, irragionevole e che causa uno sviamento dell'interesse pubblico.

Non può non tenersi conto, infatti, che la mancata diretta e consolidata conoscenza delle materie oggetto del concorso ben può aver causato una impossibilità di differenziazione delle valutazioni dei candidati e, ancor più gravemente, una incapacità di individuazione e selezione dei profili più meritevoli di assunzione.

**

II) VIOLAZIONE DI LEGGE

ARTT. 7, COMMA 5 E 11, COMMA 5 D.P.R. N. 487/1994

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – *LEX SPECIALIS*

ART. 10

Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 487/1994 «Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le

modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.».

Il successivo art. 11, comma 5 prevede che «Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale».

La mancata pubblicazione della graduatoria completa, inclusi i nominativi dei candidati idonei, determina una evidente violazione di legge.

L'Amministrazione, infatti, non ha reso conoscibile la formulazione completa della graduatoria e, pertanto, ha privato – allo stato – la ricorrente della possibilità di conoscere il proprio posizionamento e le conseguenti possibilità di assunzione.

Con ciò sono state violate le disposizioni innanzi richiamate ed anche tutti i principi generali *ex l. n. 241/1990 e d.lgs. n. 165/2001* in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicità, funzionali non solo agli interessi individuali dei candidati ma anche al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

La pubblicazione «solo in occasione di eventuali scorimenti» per come dichiarata dalle amministrazioni risulta all'evidenza non funzionale al buon andamento della PA per non dire, tutto all'opposto, che risulta prestarsi a distorsioni e modifiche della stessa per ragioni ed interessi di natura privata.

Circostanza quest'ultima ulteriormente aggravata dalla mancata concessione dell'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente, la quale non solo non ha potuto avere contezza del proprio posizionamento come dovuto in esito al concorso, ma neppure ha potuto averne conoscenza a seguito di formale istanza.

La mancata pubblicazione integrale della graduatoria risulta in aperta violazione anche della *lex specialis* del concorso, il bando, ove all'art. 10 è stabilito «*1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'amministrazione interessata. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale «inPA» e/o sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito*

istituzionale dell'amministrazione interessata. 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale «inPA» e/o sul sito <http://riqualificazione.formez.it> - Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.».

La previsione del bando, correttamente, non prevede alcuna limitazione di pubblicazione che, invece, le amministrazioni in epigrafe hanno inopinatamente ritenuto di fare.

**

III) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – *LEX SPECIALIS*

ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

La prova orale del concorso in questione risulta essersi svolta in violazione delle previsioni del bando di concorso e dei principi di buon andamento in quanto la commissione ha inteso “verificare” le conoscenze della lingua inglese solo attraverso la somministrazione di un testo in lingua da tradurre in italiano.

L'art. 7 del bando di concorso, diversamente, aveva previsto che «*In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue;*».

Risulta evidente la violazione della norma del bando di concorso atteso che la *lex specialis* della procedura selettiva richiedeva espressamente che in sede di prova orale la competenza linguistica dei candidati venisse accertata attraverso una **conversazione in lingua inglese volta a comprovare una capacità di comprensione ed espressione** di livello almeno A2 del quadro comune europeo.

Essendosi limitata la prova alla mera somministrazione ai candidati di un testo in lingua inglese da tradurre, la commissione ha livellato al ribasso l'accertamento delle competenze.

Ed infatti, una conversazione in lingua inglese richiede competenze di comprensione, di formulazione del pensiero e di espressione verbale. Una traduzione richiede semplicemente capacità di comprensione del testo.

Così operando la commissione di valutazione ha determinato non solo una palese violazione delle previsioni del bando di concorso ma ha anche causato una violazione dei principi di buon andamento dell’Amministrazione giacché non ha verificato il concreto possesso di capacità linguistiche adeguate a garantire l’immissione in servizio di personale in possesso di capacità adeguate e, soprattutto, di soggetti dotati delle migliori competenze.

**

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE

ARTT. 12 E 15 D.P.R. N. 487/1994 – ART. 35 D.LGS. N. 165/2001

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ

ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

La mancata realizzazione di un processo verbale nel corso dell’espletamento della prova orale della ricorrente rappresenta un grave *vulnus* nella procedura selettiva di cui trattasi.

Secondo quanto stabilito *ex art. 15 D.P.R. n. 487/1994 «Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.».*

Tale operazione – riferita anche all’esame di ciascun lavoro – risulta centrale nelle procedure di selezione che prevedano l’espletamento di una prova orale, dal momento che stabilisce a carico della commissione esaminatrice il preciso onere di riportare per iscritto non solo l’esatto svolgimento della prova ma anche le modalità e le ragioni del giudizio finale espresso.

Nel caso che ci occupa, la prova orale della dott.ssa Stefania non è stata verbalizzata dalla commissione, neppure dal solo membro in presenza, non assolvendo in tal modo al dovere di rendere noto ed intellegibile il percorso motivazionale seguito dai valutatori nella formulazione del giudizio e del conseguente voto numerico espresso.

Ancora. La commissione non ha messo in atto tutti gli adempimenti necessari a garantire la trasparenza del procedimento concorsuale per come esplicitamente richiesta dall’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e ribadita dall’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 che tra i principi cardine dei processi di reclutamento indica proprio l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Così operando, il mancato processo verbale della prova orale della procedura concorsuale non solo viola le norme di legge citate ma configura anche un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e per irragionevolezza.

Difatti una prova selettiva orale che non dia conto in modo analitico dei giudizi dei candidati espressi da ciascun membro della commissione o che, ancor peggio, non dia evidenza del percorso motivazionale seguito dai valutatori non consente di ritenere ragionevolmente che all'esito della prova siano stati giudicati positivamente i candidati migliori.

Peraltro, il concreto svolgimento della prova, con uno spezzettamento dell'esame dei singoli candidati – esaminati al mattino sulla competenza specifica di settore e, poi, di nuovo al pomeriggio sulle conoscenze e competenze di lingua e di informatica – determina uno scollamento tra la qualità della prova ed il giudizio espresso dalla commissione solo alla fine della giornata d'esame.

Le modalità prescelte ed adottate dalla commissione non hanno consentito che la verbalizzazione della prova della ricorrente venisse valutata e verbalizzata a distanza di tempo ragionevole rispetto all'esame concreto.

Di talché non può dirsi raggiunta la necessaria garanzia che il punteggio attribuito alla ricorrente sia effettivamente quello corretto e, comunque, la decisione assunta dalla commissione risulta carente sotto il profilo della motivazione.

*

Inoltre, le modalità adottate dalla commissione in sede di prova orale non garantiscono neppure la trasparenza, la *par condicio* ed il legittimo affidamento dei candidati nella somministrazione dei quesiti.

Ciò in quanto il presidente della commissione non estraeva a sorte i foglietti contenenti le domande ma li sceglieva tra quelli presenti e, poi, non accantonava le domande già formulate di talché le stesse potevano anche essere ripescate più volte.

MOTIVI DI DIRITTO DEI MOTIVI AGGIUNTI

La dott.ssa Stefania, che con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato la graduatoria conclusiva relativa ai soli candidati vincitori, in quanto unica conosciuta e conoscibile e il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, ha l'onere, a seguito della pubblicazione

della graduatoria di merito contenente anche i nominativi dei candidati idonei sino alla posizione 193 del concorso cui ha partecipato, di impugnare anche tale provvedimento.

Per tali ragioni con il presente atto la ricorrente impugna la graduatoria finale di merito degli idonei sino al 193° posto resa nota in data 6 agosto 2024 dal Ministero della Cultura mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, avendo interesse a collocarsi utilmente nella menzionata graduatoria ai fini del superamento della procedura concorsuale.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Si chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, accolga i presenti motivi aggiunti e per l'effetto annulli i provvedimenti impugnati.

Inoltre

premesso che

- i provvedimenti impugnati con il presente atto sono palesemente illegittimi per le motivazioni indicate in ricorso e già nel ricorso originario cui si è fatto rimando espresso;
- la mancata presenza della ricorrente nella graduatoria conclusiva del concorso le arreca un danno grave ed irreparabile, in quanto **le preclude ogni possibilità** di coprire il posto da Funzionario Storico dell'Arte messo a concorso;
- l'immissione in ruolo per scorrimento della graduatoria del concorso è imminente come dichiarato dal ministero nell'avviso del 6 agosto scorso;
- l'irreparabilità del pregiudizio per la ricorrente discende dalla possibilità che, nelle more del giudizio, il Ministero della Cultura operi lo scorrimento che consenta l'assunzione dei dipendenti collocati utilmente in graduatoria; assunzione a cui anche la ricorrente avrebbe titolo nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso;
- viceversa, in caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati si creerebbe una situazione di fatto incompatibile con la tutela azionata, e tale da comprometterne il risultato.

L'accoglimento della presente istanza consentirebbe, per un verso, il mantenimento dello *status quo* rispetto all'ipotesi di scorrimento della graduatoria; e per altro verso, la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente anche nelle more del giudizio, verificando se effettivamente questa (in ipotesi di accoglimento del ricorso) abbia titolo per aspirare ad assunzione.

Si chiede dunque, in via principale, di disporre la sospensione degli effetti della graduatoria sino all'esito del presente giudizio.

In via di estremo subordine, si chiede che si voglia quanto meno disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Si chiede

IN VIA CAUTELARE

ai sensi dell'art. 55, d.lgs. n. 104/2010, di sospendere il provvedimento indicato in epigrafe, impugnato *in parte qua*; in subordine si chiede di disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 52 C.P.A.

La scrivente difesa, ove l'Adito Collegio dovesse ritenere necessario provvedere ad una integrazione del contraddittorio con notifica a tutti i controinteressati chiede di essere autorizzata alla notificazione ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.

Ciò anche in considerazione del fatto che il numero dei controinteressati è particolarmente elevato. Circostanza questa che rende impossibile procedere alla notifica nei modi ordinari anche in ragione della difficoltà di reperire i recapiti di ciascuno dei potenziali controinteressati.

Inoltre, il ricorso alla notifica per pubblici proclami non garantisce ai controinteressati l'effettiva conoscenza del giudizio introdotto con il presente ricorso e, in ogni caso, detta notifica risulterebbe particolarmente onerosa per la ricorrente.

Si chiede, pertanto, che il Collegio adito, ai sensi dell'art. 52 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c. autorizzi i difensori a procedere alla notificazione del presente ricorso ai controinteressati ricorrendo a modalità diverse da quelle previste dalla legge e, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, alla notifica mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e di Formez PA.

In subordine si chiede di essere autorizzati a procedere alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia preliminarmente autorizzare la notifica ex art 52 c.p.a. mediante pubblicazione del presente ricorso per motivi aggiunti sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e di Formez PA o, in subordine, per pubblici proclami, ed accogliere il ricorso e i presenti motivi aggiunti, in quanto fondati in fatto e in diritto, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati previa loro sospensione.

Si producono, salvo altri, i documenti indicati in narrativa come da separato indice, con numerazione progressiva rispetto a quel del ricorso originario.

Con vittoria di spese del giudizio oltre che del rimborso del contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di giustizia sul contributo unificato si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto una questione attinente al pubblico impiego e che per lo stesso è previsto un contributo unificato pari a €325,00.

Roma 5 settembre 2024

avv. Anna Buttafoco

avv. Giovanni Fiaccavento

